




M.P.I. - U.S.R. EMILIA ROMAGNA - UFFICIO IX - BOLOGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE  
Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO)  
Tel. 051/713332 - Fax 051/712810  
Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G  
e-mail: boic82200g@istruzione.it P.E.C.: ic.castelmaggiore@legalmail.it  
sitoWeb: ic-castelmaggiore.it



## REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

### Art. 1 Finalità

- 1.1 E' costituito presso l'Istituto Comprensivo di Castel Maggiore l'**Organo di Garanzia (O.G.)** interno della scuola, di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249.
- 1.2 L'organo di garanzia si basa sul principio per cui la **scuola è una comunità**, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- 1.3 Il principio ispiratore dell'organo di garanzia è la **collaborazione** tra **scuola e famiglia** sancito dal patto educativo di corresponsabilità.
- 1.4 L'organo di garanzia deve considerare che le sanzioni disciplinari devono avere **finalità educative**, con lo specifico obiettivo di creare una cultura diffusa della responsabilità.

### Art. 2 Compiti

- 2.1 La funzione principale dell'organo di garanzia, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è **esaminare i ricorsi presentati** dai genitori degli studenti o da chi ne esercita la patria potestà, in conseguenza della irrogazione di una **sanzione disciplinare** a norma del regolamento di Istituto.

### Art. 3 Composizione

- 3.1 L'organo di garanzia è **eletto** dal Consiglio di Istituto.
- 3.2 L'O. G. è **composto** da:  
il **dirigente** scolastico  
**due genitori** designati tra i membri del Consiglio di Istituto  
**due docenti** designati tra i membri del Consiglio di Istituto
- 3.3 Per la componente dei genitori e dei docenti sono **nominati anche due membri supplenti** che sostituiscono i membri titolari nei casi di temporanea impossibilità, di incompatibilità o dovere di astensione.
- 3.4 La designazione dei componenti l'organo di garanzia avviene **nella prima seduta ordinaria** del consiglio di istituto **all'inizio** di ogni anno scolastico.
- 3.5 I componenti dell'organo di garanzia restano **in carica per il periodo di un anno** e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
- 3.6 Ciascuno dei membri verrà sostituito, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, da un supplente appartenente alla medesima componente.
- 3.7 nel caso in cui la decadenza o le dimissioni giungano in **corso d'anno** e siano contestualmente esauriti i membri supplenti della medesima componente, il Consiglio d'Istituto provvederà a **nuove designazioni**.
- 3.8 La Presidenza spetta al **Dirigente Scolastico**.
- 3.9 il Dirigente Scolastico, nel caso di temporanea impossibilità, è sostituito dal **Vicario**.

#### **Art. 4 casi di incompatibilità**

- 4.1 Per i docenti**, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione: aver irrogato la sanzione disciplinare oggetto del ricorso, far parte del Consiglio di classe a cui appartiene lo studente sanzionato, essere testimone del fatto contestato.
- 4.2 Per i genitori**, il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione: aver presentato il ricorso oggetto della contestazione, trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri figli o insegnanti della stessa classe dei propri figli, avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato, essere citati come testimoni del fatto contestato.
- 4.3** Nel caso si verifichi una delle situazioni di cui ai punti precedenti del presente Regolamento, i componenti incompatibili sono sostituiti dai membri supplenti.

#### **Art. 5 Modalità e criteri di funzionamento**

- 5.1** L'Organo di Garanzia viene **convocato** dal Dirigente Scolastico.
- 5.2** La **convocazione** ordinaria deve prevedere almeno **tre giorni di anticipo**, sulla data di convocazione. In caso di **urgenza** motivata, il Dirigente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- 5.3** L'**avviso di convocazione** è inviato per **Posta elettronica** dal Presidente ai membri dell'O.G.; al ricevimento dell'impugnazione, o entro il termine massimo di tre giorni, **i membri dell'O.G.** sono tenuti a **confermare** il ricevimento dell'avviso, sempre per posta elettronica. Se ciò non fosse possibile, in entrambi i casi, la comunicazione verrà fatta telefonicamente.
- 5.4** Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla **massima riservatezza** in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
- 5.5** Le delibere dell'Organo di Garanzia devono essere prese **per votazione** il cui esito sarà **verbalizzato**. **Non** è ammessa **l'astensione**. Si decide **a maggioranza**. In caso di parità vale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
- 5.6** Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha **diritto di parola e di voto**, l'espressione del voto è **palese**.
- 5.7** Le delibere sono valide quando sono presenti **tutti i membri** dell'Organo di Garanzia effettivi o supplenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Dirigente Scolastico, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il primo giorno utile successivo la prima convocazione.
- 5.8** La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal dirigente scolastico. Il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti l'organo di garanzia.
- 5.9** Il verbale della riunione dell'organo di garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

#### **Art. 6 Ricorsi per le sanzioni disciplinari**

- 6.1** Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate a norma del regolamento di istituto può **essere presentato** da uno dei genitori, o da chi ne esercita la patria potestà, dello studente, mediante **istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico**, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dello stesso.
- 6.2** Il ricorso deve **essere presentato in segreteria** entro il termine prescrittivo di **15 giorni** dalla **comunicazione** della sanzione. I ricorsi presentati fuori dai termini non saranno accolti.
- 6.3** Fino al giorno che precede la riunione dell'organo di garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

- 6.4 Ricevuto il ricorso il dirigente scolastico provvede a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- 6.5 Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- 6.6 L'Organo si riunisce entro i **dieci giorni successivi** e alla seduta chiama a partecipare il genitore, o chi ne esercita la patria potestà, dello studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. E' ammessa anche la presenza dello studente interessato. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
- 6.7 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Le loro **testimonianze** sono messe a **verbale**.

### ***Art. 7 Esito del procedimento***

- 7.1 Il dirigente scolastico provvederà ad **informare della decisione** il consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale entro **cinque giorni**.
- 7.2 L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- 7.3 La presentazione del ricorso **non sospende l'esecutività** del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la **non pertinenza** della sanzione, tale **provvedimento** è immediatamente **annullato**.

### ***Art. 8 Impugnazioni***

- 8.1 L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'**Organo di Garanzia Regionale**, per la valutazione di legittimità, **entro quindici giorni**.